

TRIBUNALE DI TREVISO - SEZ. DIST. DI CONEGLIANO V.TO

MEMORIA ISTRUTTORIA AUTORIZZATA EX ART. 183 VI c. N.º 3

C.P.C.

Causa civ. n.º 2628/2009 R.G. Dott. Deli Luca

Nell'interesse di:

Ditta ESSÉDI STUDIO E ASSOCIATI di SANDRO DALLAVALLE & C.

S.A.S. con Avv. Marco Santarcangelo ATTRICE – OPPONENTE

CONTRO

ditta ANDREON ARREDAMENTI srl con Avv. Giovanni Bonotto ed

Emanuela Bottega CONVENUTA – OPPOSTA

E CONTRO

ANDREON FRANCESCO pure con Avv. Giovanni Bonotto ed Emanuela

Bottega CONVENUTO – OPPOSTO

Visionata la memoria istruttoria depositata dalla controparte brevemente si ritiene di dover rilevare quanto segue:

Non si può che contestare quanto *ex adverso* espresso in ordine alla validità degli atti interruttivi proposti durante il corso del procedimento ora asseritamente estinto. Certamente si tratta di atti endo processuali, ma con altrettanta chiarezza essi vengono pacificamente ritenuti idonei ad interrompere la prescrizione nei termini già indicati nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. in atti cui si fa espresso richiamo. La giurisprudenza ivi indicata è chiara nel dare piena rilevanza interruttiva a tutti gli atti processuali (per forza ci riferiscono agli stessi atti del procedimento estinto!) che esprimano anche un contenuto sostanziale in ordine alla pretesa fatta valere in giudizio.

In relazione alle istanze istruttorie della controparte, che invero appaiono onestamente di difficile interpretazione, non possiamo non opporci alla relativa ammissione. Quanto alla prova per testi la capitolazione, ammesso e non concesso che possa definirsi tale, essa è assolutamente generica, valutativa ed inconferente quindi, in definitiva, inammissibile. Si ribadisce peraltro che a parere di chi scrive non è nemmeno ravvisabile un'individuazione specifica dei fatti che il teste dovrebbe confermare (art. 244 c.p.c.).

In ordine alla richiesta CTU si ritiene che di fatto sia inutile, impossibile ed improduttivo disporre una nuova data il tempo trascorso (concordiamo con la controparte che nella specie trattasi di "preistoria" in termini informatici), per cui insistiamo per l'acquisizione della CTU e del precedente ATP già in atti.

Allo stesso modo primariamente s'insiste per l'acquisizione dei già prodotti verbali di udienza relativi alla prova per testi già espletata in quanto una nuova fase istruttoria a ciò deputata si palesa difficoltosa dato il tempo trascorso.

Nella denegata ipotesi di ammissione della prova per testi richiesta dalla controparte si chiede di essere abilitati alla prova contraria con i testi già indicati nella nostra ultima memoria.

Con Osservanza

Bassano del Grappa – Conegliano Veneto li 11/06/2010

Avv. Marco Santarcangelo



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI 10 GIU. 2010
IL SEGRETARIO